

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: **Porto di Fano - Approvazione dell’Adeguamento Tecnico Funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale (PRP) ai fini dell’intervento denominato “MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO DI PARTE DELL’IMMOBILE DENOMINATO STABULARIO IN VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO IN CONCESSIONE AL CONSORZIO ITTICO FANESE – CONCESSIONE DEMANIALE N.50/2018”.**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- Di approvare, ai sensi dell’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti approvato con DACR 149 del 02/02/2010, l’Adeguamento Tecnico Funzionale del vigente Piano Regolatore del Porto di Fano ai fini all’intervento denominato “*MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO DI PARTE DELL’IMMOBILE DENOMINATO STABULARIO IN VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO IN CONCESSIONE AL CONSORZIO ITTICO FANESE –CONCESSIONE DEMANIALE N.50/2018*”, e la Relazione di Controdeduzione, predisposta dal comune di Fano parte integrante del presente provvedimento. L’adeguamento Tecnico Funzionale è composto dai sotto indicati elaborati pubblicati sul sito istituzionale della Regione all’URL https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti/Porti#229_Porto-di-Fano e allegati al presente provvedimento:
 1. all_1_Richiesta di ampliamento destinazione d’uso della ditta;
 2. all_2_Comunicazione esito valutazione preliminare ai sensi dell’art.6 c.9 del D.Lgs 152/2006 – MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA – Direzione generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valuatzione VIA e VAS;
 3. all_3_Relazione Tecnica illustrativa;
 4. all_4_Elaborato grafico;
- Di disporre che una copia del presente provvedimento, completa degli elaborati progettuali sia depositata agli atti del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Fano e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.
- Di pubblicare, per estremi, il presente provvedimento sul BUR – Bollettino Ufficiale della Regione



Marche e integralmente sul sito web [https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti/Porti#229 Porto-di-Fano](https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti/Porti#229_Porto-di-Fano);

- Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore
(Arch Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 1994 n. 84, art. 5, comma 4 e ss.mm.ii.;
- DACR n. 149 del 02/02/2010 di approvazione del “Piano Regionale dei Porti”, art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione.

MOTIVAZIONE

Il porto di Fano è classificato nella categoria 2^a - classe 3^a di competenza Regionale in base al R.D. 5053 del 07/08/1887 ed è dotato di un Piano Regolatore approvato con DGR n.1202 del 27/07/2009.

Sulla base dell’art.8, comma 4 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regionale dei Porti, la Regione approva gli adeguamenti tecnico funzionali entro 60 giorni dall’avvio del procedimento.

In base al comma 3-bis della Legge 84/1994 ,come modificata dal D.Lgs 169/2016 e ss.mm.ii., “*sono fatte salve, altresì le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale*”.

Il Comune di Fano, con nota acquisita al prot. regionale n. 0030929|10/01/2023|R_MARCHE|GRM|ITPC|A|410.50.50/2021/ITE/66, pervenuto in data 10/01/2022 ma assegnata al Responsabile del Procedimento il 31/01/2022, ha trasmesso la proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale (d’ora in avanti ATF) costituita dai seguenti elaborati e atti:

1. all_1_Richiesta di ampliamento destinazione d’uso della ditta;
2. all_2_Comunicazione esito valutazione preliminare ai sensi dell’art.6 c.9 del D.Lgs 152/2006 – MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA – Direzione generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valuatzione VIA e VAS;
3. all_3_Relazione Tecnica illustrativa;
4. all_4_Elaborato grafico;
5. Delibera di Consiglio Comunale n. 235 del 22.12.2022- “ PIANO REGOLATORE DEL PORTO (P.R.P.) - ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI;

Questa Amministrazione ha avviato il procedimento per l’approvazione dell’Adeguamento Tecnico funzionale di cui all’art. 8, comma 4 delle NTA del Piano Regionale dei Porti il 09/02/2023.

A sensi dell’art. 8 comma 5 delle NTA del Piano Regionale dei Porti, il termine per la definizione del procedimento è fissato in 60 giorni salvo l'interruzione e prolungamento per una eventuale richiesta di atti integrativi.

Dell’avvio del procedimento né è stata data notizia con la pubblicazione di apposito avviso sul BUR n. 14 del 09/02/2023, al fine di portare il procedimento a conoscenza dei soggetti, nei confronti dei quali



il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che, per legge, possono intervenire.

In base all'art. 7 della LR 44/94 la facoltà di intervenire nel procedimento è ammessa fino a dieci giorni prima della scadenza dei termini per la sua definizione, pertanto entro il 30/03/2023.

I soggetti indicati negli art. 7 e 9 della L. 241/90 hanno potuto prendere visione degli atti del procedimento ed inviare memorie scritte e documenti, ai sensi dell'art. 10 della stessa Legge, presso il Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, secondo le modalità previste nell'avvio del procedimento pubblicato.

Nei termini previsti dal procedimento in questione non sono pervenute osservazioni.

E' competenza della Regione Marche valutare la conformità della proposta di adeguamento al comma 3 dell'art. 8 delle NTA e che:

- sia coerente con gli obiettivi e le scelte di programmazione del PRP vigente;
- non apporti modifiche sostanziali alla conformazione e al dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
- non contenga opere soggette a VIA o a Valutazione di Incidenza.

Descrizione del progetto presentato

L'intervento, oggetto del presente ATF consiste semplicemente nel cambio di destinazione d'uso di una porzione di un immobile da deposito e lavorazione del pescato a rimessaggio, manutenzione e riparazione di imbarcazioni da pesca e da diporto.

Tale istanza da parte del Comune di Fano scaturisce, dalla richiesta pervenuta da parte del Consorzio Ittico Fanese s.r.l. che, in data 29/05/2020, ha acquistato dal Comune una porzione di fabbricato dell'ambito portuale, effettuando il subingresso nella concessione demaniale n. 58/2018.

Infatti, il consorzio, a seguito della ridotta attività di pesca nel porto di Fano e avendo già a sufficienza spazi per questa attività, ha fatto richiesta di ampliamento delle funzioni di una parte dell'immobile per poterci inserire quelle di "cantieristica, rimessaggio e riparazioni meccaniche navali".

L'intervento interessa l'area demaniale portuale di Fano e più precisamente la Darsena 2, destinata alle attività di pesca e di produzione di imbarcazioni.

L'immobile interessato dal cambio di funzioni ricade nella zona D1 (zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistente" del PRG vigente e ricompreso nel Comparto ST1_P01 denominato "Comparto produttivo porto" e quindi sottoposto alle norme del Piano regolatore del Porto.

Il progetto proposto prevede semplicemente il cambio di destinazione d'uso di una porzione dell'immobile da deposito e lavorazione del pescato a rimessaggio, manutenzione e riparazione di imbarcazioni da pesca e da diporto.



Il proponente informa che il cambio di destinazione prevede solo modesti interventi edilizi consistenti in modifiche di alcuni tramezzi interni e l'ampliamento/innalzamento dell'apertura di ingresso da via Lungomare Mediterraneo e che i materiali provenienti dalle demolizioni saranno smaltiti in discarica e/o in aree autorizzate.

Infine il proponente fornisce le seguenti informazioni:

- Il progetto in esame non è soggetto alle disposizioni di cui al D.lgs. 105/2015;
- il ciclo di lavorazioni previste con la nuova destinazione è il seguente: rimessaggio e sosta di imbarcazioni di dimensioni non superiori ai 10/12 mt con manutenzione ordinaria e piccoli allestimenti (es: sostituzione TV o GPS);
- l'utilizzo di questa parte dell'immobile sarà anche di rimessa per il parco mezzi dell'attività (furgoni, muletti e carrelli);
- i lavori che verranno eseguiti non prevedono verniciatura a spruzzo delle imbarcazioni, lavori con vetroresine e utilizzo di sostanze pericolose.

Valutazione della coerenza della proposta di ATF al comma 3 dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti.

Il vigente PRP del porto di Fano è stato approvato con DGR 1202 del 27/07/2009.

Il presente "Adeguamento tecnico funzionale" consiste semplicemente nel cambio di destinazione d'uso di una porzione di un immobile da deposito e lavorazione del pescato a rimessaggio, manutenzione e riparazione di imbarcazioni da pesca e da diporto.

Il Comune di Fano ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica istanza di valutazione preliminare, ex art. 6, c.9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii in merito al *"Porto di Fano. Piano Regolatore Portuale - Adeguamento Tecnico Funzionale ai sensi dell'art. 8 delle norme tecniche di attuazione del piano regionale dei porti"*, in quanto adeguamento tecnico funzionale alla tipologia di opera di cui al punto 11 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero *"Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse"*.

Il dicastero si è espresso con parere (con atti Reg. Uff. Int.85994 del 11.07.2022 ha trasmesso la comunicazione dell'esito della valutazione preliminare acquisita dal Comune di Fano con pg. 66419 del 14.07.2022) dal seguente tenore: *"si ritiene che per il progetto in valutazione, ovvero il "Porto di Fano. Piano Regolatore Portuale – Adeguamento Tecnico Funzionale ai sensi dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del piano regionale dei porti" si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi e pertanto si propone che lo stesso non debba essere valutato nell'ambito di successive procedure di Valutazione di impatto Ambientale"*



L'adeguamento tecnico funzionale (ATF), indubbiamente, sottende un procedimento relativamente snello.

L'iter procedimentale per la sua approvazione è, per così dire, "ridotto all'osso", pur assicurando gli irrinunciabili requisiti in termini di:

- coerenza con gli obiettivi e le scelte di programmazione del PRP vigente;
- previsioni di modifiche non sostanziali alla conformazione e al dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
- non rilevanza ambientale (ai fini del procedimento di VIA).

Il procedimento dell'ATF va comunque utilizzato "cum grano salis", caso per caso.

Una modifica non sostanziale in termini funzionali può ravvedersi, ad esempio, allorché si debba inserire una destinazione d'uso in una specifica area portuale, già caratterizzata da una funzione, come il caso in esame.

Detta ragionata flessibilità dell'ATF in termini di coerenza con gli obiettivi e le scelte di programmazione, peraltro, potrebbe non rivelarsi necessaria se il PRP già prevedesse, laddove materialmente possibile, una "famiglia" di destinazioni d'uso compatibili per una specifica area portuale (eventualmente esplicitando la funzione "caratterizzante" e quelle comunque "ammissibili").

Altro possibile "caso", in termini di modifiche funzionali non sostanziali, potrebbe concretizzarsi nella introduzione di variazioni non significative nelle norme d'attuazione del piano e nella rilocalizzazione di funzioni portuali già previste dal PRP vigente. In detti casi è sufficiente dimostrare che la variazione funzionale introdotta non costituisce modifica sostanziale, in quanto i carichi tecnici ed ambientali non mutano in modo significativo come nel caso in esame.

Pertanto, valutati gli atti progettuali, anche se non conformi al vigente Piano Regolatore Portuale, l'intervento proposto può ritenersi coerente con gli obiettivi e le scelte di programmazione del PRP vigente, trattandosi di una modesta "ricalibrazione" di un progetto già assentito che non modifica in alcun modo la conformazione o il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale.

La fattispecie in esame può essere inquadrata in una modifica non sostanziale alla caratterizzazione funzionale delle aree portuali, come già rilevato (nuove funzioni compatibili con la preesistente, o le preesistenti, nella medesima area portuale; rilocalizzazione di funzioni portuali preesistenti; integrazioni/modifiche delle norme d'attuazione).

Inoltre, come da parere del Ministero della Transizione Ecologica, non sono previste opere da assoggettare a VIA.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che l'istanza presentata sia conferma ai dettami delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale dei Porti.



Il presente procedimento deve concludersi entro il 09/04/2023, come da art. 8 comma 5 delle NTA del Piano Regionale dei Porti , e pertanto i termini sono stati rispettati.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il progetto in questione è conforme ai criteri di cui al comma 3 dell'art. 8 delle NTA del Piano Regionale dei Porti. Il Comune ha espresso l'intesa sull'intervento in questione con Delibera del Consiglio Comunale n. 235 del 22/12/2022.

Vista la normativa in materia, il procedimento e l'istruttoria svolta, si propone l'adozione del presente atto.

La responsabile del procedimento
(Ing. Nicoletta Santelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. all_1_Richiesta di ampliamento destinazione d'uso della ditta;
2. all_2_Comunicazione esito valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 c.9 del D.Lgs 152/2006 – MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA – Direzione generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS;
3. all_3_Relazione Tecnica illustrativa;
4. all_4_Elaborato grafico;
5. Delibera di Consiglio Comunale n. 235 del 22.12.2022- “ PIANO REGOLATORE DEL PORTO (P.R.P.) - ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI;

